



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 maggio 2009 (05.06)
(OR. en)**

9325/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0010 COD**

**CODEC 661
ENER 160
ECOFIN 327**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Eugenijus MALDEIKIS (UEN - LT) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione contenente 11 emendamenti (emendamenti 1 - 11). Il gruppo politico Verts/ALE ha a sua volta presentato altri due emendamenti (emendamenti 13-14).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag.5.

In questo contesto i gruppi politici UEN, PPE-DE , PSE e ALDE/ADLE hanno presentato congiuntamente un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento12). Detto emendamento di compromesso, di per sé, corrisponde all'accordo raggiunto durante i contatti informali di cui sopra.

II. DISCUSSIONE

- Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 6 maggio 2009, accogliendo con compiacimento la prospettiva di un accordo in prima lettura e ringraziando il Consiglio e la Commissione per la loro disponibilità a tener conto della posizione del Parlamento.

Il Commissario PIEBALGS:

- ha accolto con favore l'accordo di compromesso ritenendolo un buon risultato, ma ha rilevato al contempo che alcuni membri del Parlamento europeo avrebbero voluto più misure riguardanti progetti sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica ;
- ha citato la dichiarazione della Commissione in cui si afferma che la situazione verrà riesaminata nel 2010, riferendosi esplicitamente all'opzione di suggerire l'impiego di fondi non impegnati a favore di misure nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili;
- si è compiaciuto del riferimento, indicato nei considerando e in uno degli articoli operativi, al principio di proporre nuovi progetti qualora fossero identificati seri rischi durante l'attuazione dei progetti attuali.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 maggio 2009, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato alla plenaria e da essa adottato, bensì contiene il testo della proposta della Commissione quale modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa figura nell'allegato della presente nota².

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 12 giugno 2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

² La risoluzione legislativa del Parlamento figurante nell'allegato contiene due errori che ovviamente saranno corretti nella versione definitiva e ufficiale che il Parlamento trasmetterà al Consiglio a tempo debito.

Il primo errore riguarda l'ultimo capoverso della dichiarazione della Commissione (pagina 29 del documento allegato) che deve leggersi:

*"Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso **e rispettando un e equilibrio geografico**, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento."*

Il secondo errore compare nella terza riga della prima tabella ("Interconnettori per il gas") nell'allegato (pagina 24 del documento allegato) dove "Skanled" deve leggersi "gasdotto Skanled/Baltico".

P6_TA-PROV(2009)0366

Programma di sostegno alla ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0035),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 156 e 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0049/2009),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0261/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale poiché quest'ultimo è stato rivisto;
 4. ricorda che è necessario evitare qualsiasi riassegnazione che possa avere un impatto negativo su altre politiche dell'Unione europea riducendo gli stanziamenti ad esse destinati;
 5. ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹;
 6. nota che, poiché il finanziamento del programma è stato approvato, il processo legislativo può essere completato;
 7. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156 e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) L'economia europea attraversa una fase di forte recessione dovuta alla crisi finanziaria. ***Sono necessari sforzi straordinari e immediati per rispondere a una situazione economica grave senza precedenti. Per ripristinare la fiducia tra gli attori del mercato, occorre mettere a punto senza indugio misure aventi un impatto sull'economia.***
- (2) Allo stesso tempo è chiaro che la forza e la sostenibilità a lungo termine dell'economia europea dipendono dalla sua riorganizzazione che le consenta di soddisfare le richieste in termini di sicurezza energetica e l'esigenza di ridurre le emissioni di gas serra. Questa conclusione è rafforzata dalle crescenti preoccupazioni sulla necessità di assicurare l'affidabilità delle forniture di gas.
- (3) Alla luce di queste preoccupazioni, il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008⁴ ha approvato il piano europeo di ripresa economica⁵, che fissa le modalità secondo le quali gli Stati membri e l'Unione europea possono coordinare le rispettive politiche e dare un nuovo impulso all'economia europea, concentrandosi sugli obiettivi comunitari a lungo termine.
- (4) Una parte importante del piano di ripresa è costituita dalla proposta di aumentare le spese comunitarie in settori strategici ben definiti, per ridare fiducia agli investitori e contribuire a tracciare la strada verso un'economia più forte per il futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un elenco di progetti concreti, tenendo conto di un adeguato equilibrio geografico, per rafforzare gli investimenti a favore, in particolare, dello sviluppo di progetti infrastrutturali.

¹ GU C ¹
² GU C ¹

³ *Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.*

⁴ Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11 e 12 dicembre 2008, 17271/08, punto 9.

⁵ COM(2008)0800.

- (5) ***Per l'efficacia del piano di ripresa è fondamentale*** finanziare misure che consentano di affrontare rapidamente sia la crisi economica che gli urgenti bisogni energetici della Comunità. ***Nondimeno, tale programma speciale non crea in alcun modo un precedente per i futuri tassi di cofinanziamento nell'ambito degli investimenti nelle infrastrutture.***
- (6) Per avere un impatto tangibile e sostanziale occorre che gli investimenti si concentrino su pochi settori specifici. Deve trattarsi di settori in cui:
- a) l'azione consenta di dare un chiaro contributo al conseguimento degli obiettivi della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della riduzione delle emissioni di gas serra;
 - b) esistano progetti maturi di ampia portata che consentano un uso efficiente ed ***efficace*** di un sostegno finanziario di consistente entità e che facciano da catalizzatore di notevoli investimenti provenienti da altre fonti, tra cui la Banca europea per gli investimenti, ***nonché***
 - c) l'azione a livello europeo possa creare valore aggiunto.

I settori delle ***infrastrutture*** per il gas e per l'energia elettrica, dell'energia eolica in mare e della cattura e stoccaggio del carbonio soddisfano questi criteri. ***La scelta di tali settori rispecchia le circostanze particolari del piano di ripresa e non mette in questione l'elevata priorità accordata all'efficienza energetica e alla promozione dell'energia generata da fonti rinnovabili, affrontate dal piano di ripresa presentato dalla Commissione nel novembre 2008.***

(6 bis) ***La Commissione ha dichiarato che intende proporre, se del caso, quando presenterà nel 2010 una relazione sull'attuazione del presente regolamento, misure che consentano il finanziamento di progetti coerenti con il piano di ripresa, quali progetti nel settore dell'efficienza energetica e dell'energia generata da fonti rinnovabili, ove non fosse possibile impegnare tutti i fondi entro il 2010.***

(7) Per quanto riguarda le ***infrastrutture*** per il gas e per l'energia elettrica, i problemi si sono manifestati nel corso degli ultimi anni. Le recenti crisi del gas (inverno del 2006 e del 2009) e l'aumento dei prezzi del petrolio fino alla metà del 2008 hanno evidenziato la vulnerabilità dell'Europa. Le risorse energetiche autoctone (gas e petrolio) stanno diminuendo, il che accresce la dipendenza dell'Europa dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. In questo contesto, le infrastrutture energetiche avranno un ruolo determinante.

(8) Tuttavia, la crisi economica e finanziaria in corso incide negativamente sulla realizzazione di progetti di infrastrutture energetiche. Alcuni progetti importanti, tra cui progetti di interesse comunitario, potrebbero subire forti ritardi a causa della scarsità dei finanziamenti. Occorrono pertanto azioni urgenti per sostenere gli investimenti nelle ***infrastrutture*** energetiche. Dati i tempi lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione dei progetti, è importante che la Comunità investa immediatamente in queste infrastrutture in modo da accelerare, in particolare, lo sviluppo di progetti di particolare importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità. Ciò sarà determinante per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità a prezzi competitivi quando l'economia ripartirà e la domanda mondiale di energia aumenterà.

(8 bis) Tra i progetti in materia di infrastrutture energetiche, è necessario selezionare progetti importanti per il funzionamento del mercato interno dell'energia, per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e che contribuiscano alla ripresa dell'economia.

- (9) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio e l'energia eolica in mare, il presente regolamento si basa sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche¹, che ha invitato a elaborare un piano strategico congiunto per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia in linea con gli obiettivi della politica energetica dell'UE, impegnandosi allo stesso tempo alla realizzazione di sei iniziative industriali europee, in particolare nei due settori summenzionati. Nella riunione del 16 ottobre 2008² il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare in misura significativa l'attuazione del piano per le tecnologie energetiche. Il presente programma avvia il finanziamento dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e delle centrali eoliche in mare, lasciando impregiudicata la futura realizzazione delle sei iniziative industriali su progetti di dimostrazione nel settore dell'energia descritte nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
- (10) Per ottenere un impatto immediato sulla crisi economica, è **essenziale** che il presente regolamento elenchi i progetti che possono beneficiare immediatamente del sostegno finanziario, su riserva del rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza e dei limiti fissati dal pacchetto finanziario.
- (11) Per quanto riguarda i progetti di **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica, l'elenco è redatto in funzione del contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti, indicati recentemente nel secondo riesame strategico della politica energetica³ e approvati dal Parlamento europeo *nella sua risoluzione del 3 febbraio 2009*⁴ e dal Consiglio. I progetti vengono selezionati sulla base della loro capacità a realizzare le priorità individuate nel riesame, del raggiungimento di un grado ragionevole di maturità e del loro contributo:
- a) alla sicurezza e diversificazione delle fonti energetiche e degli approvvigionamenti;
 - b) all'ottimizzazione della capacità della rete e all'integrazione del mercato interno dell'energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;
 - c) allo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità;
 - d) alla connessione delle fonti di energia rinnovabili;
 - e) alla sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti interconnesse; e
 - f) alla solidarietà tra Stati membri.

La realizzazione di questi progetti richiederà l'impegno da parte delle autorità nazionali, regionali e locali ad accelerare le procedure amministrative e la concessione delle autorizzazioni. Per numerosi progetti, il sostegno non potrà essere messo a disposizione entro i termini prescritti se non verrà realizzata questa accelerazione.

- (12) Per quanto riguarda l'energia eolica in mare, l'elenco contiene progetti che, sulla base delle informazioni raccolte dalle parti in causa nel quadro della piattaforma tecnologica europea per l'energia eolica e da altre fonti, possono essere considerati approvati e pronti per la realizzazione, innovativi, anche se basati su concetti consolidati, capaci di accelerazione in risposta ad uno stimolo finanziario, aventi un'importanza transfrontaliera, su vasta scala, e in grado di dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente

¹ "Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) – Verso un futuro a bassa emissione di carbonio", (COM(2007)0723).

² Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo || (14368/08, punto 17).

³ COM(2008)0781.

⁴ *Testi approvati, P6_TA(2009)0038.*

diffusi, in funzione degli obiettivi e delle strutture approvati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.

- (13) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, occorre che l'elenco venga *in larga misura* redatto sulla base delle informazioni raccolte dalle parti in causa nel quadro del forum sulle energie fossili, della piattaforma tecnologica sulle centrali elettriche a combustibile fossile e zero emissioni e da altre fonti. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.
- (14) Occorre valutare il grado di preparazione sulla base dell'esistenza di un concetto maturo e fattibile di *impianto industriale*, ivi compresa la componente della cattura del carbonio, dell'esistenza di un concetto maturo e fattibile per il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ e di un impegno articolato delle autorità locali a sostenere il progetto. I progetti dovranno anche dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi e in che modo consentiranno di accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
- (15) Occorrerà fare una selezione tra i progetti ammissibili. La selezione dovrà, tra l'altro, assicurare che in ogni Stato membro non venga sostenuto più di un progetto di cattura e stoccaggio del carbonio, per garantire che venga studiata un'ampia gamma di condizioni di stoccaggio geologico e per sostenere l'obiettivo della ripresa economica in tutt'Europa.
- (16) Occorre che il finanziamento comunitario non crei distorsioni ingiustificate della concorrenza o del funzionamento del mercato interno, tenendo conto in particolare delle regole sull'accesso dei terzi e delle eventuali deroghe in materia di accesso dei terzi. Ulteriori fondi nazionali in aggiunta al finanziamento comunitario dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

A prescindere dalla sua forma, occorre che il sostegno finanziario della Comunità venga concesso conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ ("il regolamento finanziario"), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², tranne nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento derogano espressamente a tali regole.

- (17) Data l'urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i bisogni urgenti della Comunità in materia energetica **■** *il presente regolamento contiene già disposizioni dettagliate, incluso un elenco di progetti ammissibili, sulle modalità finanziarie per il sostegno da concedere. Inoltre, data l'urgente necessità di misure di stimolo, tutti gli impegni giuridici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 dovrebbero essere assunti prima della fine del 2010.*

-
- (19) Quando sono realizzate azioni finanziate a norma del presente regolamento, occorre che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità², e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³.

- (20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire sostenere la ripresa economica nella Comunità, soddisfare la richiesta di sicurezza energetica e ridurre le emissioni di gas serra aumentando la spesa in settori strategici ben definiti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione dell'ambito di applicazione del presente regolamento e della natura dei settori e dei progetti selezionati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.
- (21) In funzione delle tematiche oggetto dei sottoprogrammi, la Commissione deve essere assistita da vari comitati nella selezione delle proposte che beneficeranno di un finanziamento e nella determinazione dell'importo del finanziamento da concedere ad ogni sottoprogramma.
- (22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴.
- (23) Data l'urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici della Comunità, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario, il programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, di seguito "EEPR"), per lo sviluppo di progetti nel settore dell'energia nella Comunità che contribuiscano, **dando un impulso finanziario**, alla ripresa economica, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Esso istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi nei settori:

- a) delle **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica,
- b) dell'energia eolica in mare, e
- c) della cattura e stoccaggio del carbonio.

Esso individua progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e stabilisce i criteri per individuare e attuare azioni per realizzare detti progetti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "cattura e stoccaggio del carbonio", **■** la cattura dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dagli impianti **industriali**, **il** trasporto sul sito di stoccaggio e **la** iniezione in una formazione geologica **sotterranea** idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;
- b) "costi ammissibili", lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 2342/2002;
- c) "**infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica",
 - i) tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché queste infrastrutture vengano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;
 -
 - iii) i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;
 - iv) i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto iii);
 - v) i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); e
 - vi) le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare **delle infrastrutture di cui ai punti i), iii), iv) o v)** compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;
- d) "parte di progetto", ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisce al completamento del progetto;
- e) "fase di investimento", la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;
- f) "energia eolica in mare", l'energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;
- g) "fase di pianificazione", la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale viene preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l'ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni **e si sostengono i costi di capitale.**

Articolo 3

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'EEPR per il 2009 e il 2010 è di **3 980 milioni di EUR**, ripartiti come segue:
 - a) progetti di **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica: **2 365 milioni di EUR**;
 - b) progetti di energia eolica in mare: **565 milioni di EUR**;
 - c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: **1 050 milioni di EUR**.

1 bis. Impegni giuridici specifici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti prima del 31 dicembre 2010.

CAPO II

SOTTOPROGRAMMI

Sezione 1

Progetti di **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica

Articolo 4

Obiettivi

La Comunità promuove i progetti di **infrastrutture** per il gas e per l'energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:

- a) la sicurezza e diversificazione delle fonti di energia, **dei percorsi** e degli approvvigionamenti;
- b) l'ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l'integrazione del mercato interno dell'energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;
- c) lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità;
- d) la connessione **e l'integrazione** delle fonti di energia rinnovabili; e
- e) la sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti energetiche interconnesse, **anche attraverso flussi di gas multidirezionali**.

Articolo 5

Priorità

L'EEPR contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, **ad accrescere la capacità di interconnessione**, la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento e a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e **accelerarne la**

costruzione, *specialmente dove c'è scarsa diversificazione di percorsi e di fonti di approvvigionamento.*

Articolo 7

Concessione del sostegno finanziario comunitario

1. Il sostegno finanziario nel quadro dell'EEPR (di seguito "sostegno EEPR") per progetti di *infrastrutture* per il gas e per l'energia elettrica viene concesso alle azioni che realizzano i progetti di cui all'allegato, parte A, *finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 4*, o parti degli stessi.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 8 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 9. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 8

Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell'allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato *e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 9.*
2. Possono presentare le proposte:
 - a) uno o più Stati membri congiuntamente;
 - b) uno o più imprese o organismi pubblici o privati congiuntamente, con l'accordo *di tutti* gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione;
 - c) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente, con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione, oppure
 - d) un'impresa comune, con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione.
3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 9

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
 - a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'approccio;
 - b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell'azione.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) grado di maturità, **definito come raggiungimento della fase d'investimento, e sostenimento di sostanziali spese in conto capitale** entro la fine del 2010;
 - b) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti impedisce l'attuazione dell'azione;
 - c) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;
 - d) l'impatto socioeconomico;
 - e) l'impatto ambientale;
 - f) il contributo alla continuità e all'interoperabilità della rete energetica, nonché all'ottimizzazione delle sue capacità;
 - g) il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;
 - h) il **contributo alla creazione di un mercato dell'energia ben integrato**.

Articolo 10

Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR **contribuisce alle spese di esecuzione** connesse **al progetto** sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati dell'esecuzione del progetto.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 11

Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.
2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di decisioni della Commissione.

Articolo 12

Responsabilità finanziarie degli Stati membri

1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l'importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine ■ .

Sezione 2

Progetti eolici in mare

Articolo 13

Concessione del sostegno EEPR

1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in mare è concesso a seguito di un invito a presentare proposte limitato alle azioni che realizzano i progetti *elencati* nell'allegato, parte B.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per attuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 14 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 15.
3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 14

Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell'allegato, parte B, non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato e soddisfano *i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 15. A capo dei corrispondenti progetti* vi è un'impresa commerciale.
2. Le proposte possono essere presentate da una o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 15

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
 - a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'approccio;
 - b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto.
2. Nel valutare le proposte ricevute nel quadro dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) *il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d'investimento, e sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;*
 - a bis) *la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti impedisce l'attuazione dell'azione;*
 - a) in che misura il progetto migliora o aumenta la scala degli impianti e delle infrastrutture già in costruzione o in fase di pianificazione;

- b) in che misura il progetto include la costruzione di impianti e di infrastrutture in scala reale e in scala industriale e in che misura esso prevede in particolare:
 - i) la compensazione della variabilità dell'energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati;
 - ii) sistemi di stoccaggio su vasta scala;
 - iii) la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW);
 - iv) turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (20 a 50 m) rispetto alla norma attuale;
 - v) concezioni nuove delle sottostrutture, o
 - vi) processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale;
- c) gli elementi innovativi del progetto e in che misura esso dimostrerà la realizzazione di questi elementi;
- d) l'impatto del progetto e il suo contributo al sistema comunitario di rete eolica in mare, tra cui le sue potenzialità di riproduzione;
- e) l'impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria e in particolare con gli obiettivi e le strutture illustrati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

Articolo 16

Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce *alle spese di esecuzione connesse al progetto*.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50% dei costi *ammisibili*.

Articolo 17

Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del finanziamento da concedere. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.
2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

Sezione 3

Cattura e stoccaggio del carbonio

Articolo 18

Concessione del sostegno EEPR

1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte C.
 2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per attuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 19 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 20.
 3. Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 19 e i criteri di selezione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte.
-
5. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 19

Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell'allegato, parte C, e soddisfano le seguenti condizioni *e i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 20*:
 - a) i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno **l'80%** della CO₂ proveniente dagli impianti **industriali** e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO₂ in sicurezza sottoterra;
 - b) **negli impianti di generazione di energia elettrica, la cattura di CO₂ deve essere dimostrata su un impianto con una produzione elettrica pari ad almeno 250 MW o equivalente;**
 - c) i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l'impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e **della Commissione per contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche¹.**
2. Le proposte sono presentate da una o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 20

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

¹ COM(2007)0723.

- a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'approccio;
- a bis) grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d'investimento, comprendente l'esame e lo sviluppo delle opzioni di stoccaggio, e sostenimento di sostanziali spese collegate all'investimento per il progetto entro la fine del 2010;***
- b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;
- c) l'indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

- a) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti impedisce l'attuazione dell'azione;

- a) il finanziamento richiesto per tonnellata di CO₂ da ridurre nei primi 5 anni di funzionamento ■ ;
- b) la complessità del progetto e il livello di innovazione dell'impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l'impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei in modo compatibile con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ■ ;
- c) la solidità e l'adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l'entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015 ■ .

Articolo 21

Condizioni di finanziamento

- 1. Il sostegno EEPR contribuisce ***unicamente alle spese di esecuzione connesse ai progetti*** imputabili alla cattura, ***al trasporto*** e allo stoccaggio del carbonio, tenendo conto di possibili benefici operativi.
- 2. ***Il sostegno EEPR*** non supera l'80% del totale dei costi di investimento ammissibili.

Articolo 22

Strumenti

- 1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
- 2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 23

Altre forme di sostegno e altri strumenti dell'EEPR

1. Una parte del sostegno comunitario a favore dei progetti elencati nell'allegato può essere fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato nell'ambito delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Il contributo non può superare 500 milioni di *EUR*.
2. L'esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea.
3. La Commissione fissa l'importo del sostegno EEPR da concedere al predetto strumento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione della decisione.

Articolo 24

Modalità di programmazione e di attuazione

1. **Gli** inviti a presentare proposte sono pubblicati direttamente dalla Commissione sulla base delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento e sulla base dei criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione fissati al capo II del presente regolamento.
2. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese connesse al progetto sostenute dai beneficiari responsabili dell'esecuzione del progetto. Le spese possono essere ammissibili a partire dalla data di cui all'articolo 31.
3. L'IVA non è una spesa ammissibile, eccezion fatta per l'IVA non rimborsabile.
4. I progetti e le azioni finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità al diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, tra cui le norme applicabili sugli aiuti di Stato, tutela dell'ambiente, salute, sviluppo sostenibile e appalti pubblici.

Articolo 26

Responsabilità generali degli Stati membri

■ Nell'ambito delle rispettive responsabilità gli Stati membri compiono ogni sforzo per realizzare i progetti che beneficiano del sostegno EEPR, **segnatamente attraverso efficaci** procedure amministrative e ■ di autorizzazione, licenza e certificazione ■ .

Articolo 27

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Relativamente alle attività comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti.
3. Tutte le misure di attuazione risultanti dal presente regolamento prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e audit della Corte dei conti europea, se necessario effettuati anche in loco.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 28

Comitati

1. La Commissione è assistita dai seguenti comitati:
 - a) per i progetti di ***infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica***, il comitato istituito ***dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia***¹;
 - b) per i progetti eolici in mare, il comitato istituito dall'articolo 8 della decisione n. 2006/971/CE del Consiglio, ***del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)***²;
 - c) per i progetti ***relativi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio***, il comitato istituito ***dall'articolo 8 della decisione n. 2006/971/CE***³;

¹ ***GUL 162 del 22.6.2007, pag. 1.***

² ***GUL 400 del 30.12.2006, pag. 86.***

³ ***GUL 400 del 30.12.2006, pag. 86.***

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 29

Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione dell'EEPR **entro il 31 dicembre 2011** per stimarne il contributo **all'**utilizzo effettivo degli stanziamenti.
2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 1, del presente regolamento, oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione dei progetti.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall'EEPR.

Articolo 30

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione del programma.

Se la relazione individua rischi gravi per l'attuazione dei progetti prioritari, la Commissione dovrebbe raccomandare misure volte a ovviare a tali rischi nonché formulare, se del caso, proposte aggiuntive di progetti coerenti con il piano di ripresa.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*

ALLEGATO

Progetti ammissibili

A. INTERCONNETTORI

1. Interconnettori per il gas

| Progetto | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) |
|---|--|--|
| Corridoio meridionale del gas | | |
| NABUCCO | Austria, Ungheria, Bulgaria, Germania, Romania | 200 |
| ITGI – Poseidon | Italia, Grecia | 100 |
| Interconnessione del Baltico | | |
| Skandled | Polonia, Danimarca, Svezia | 150 |
| Rete GNL | | |
| Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa polacca nel porto di Świnoujście | Polonia | 80 |
| Europa centrale e <i>sudorientale</i> | Slovacchia, Ungheria | 30 |
| Interconnettore Slovacchia-Ungheria (Velky Krtis – <i>Vecsés</i>) | | |
| Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione Rogatec-Kidričevo) | Slovenia | 40 |
| Interconnessione Bulgaria-Grecia (<i>Stara Zagora - Dimitrovgrad</i> -Komotini) | Bulgaria, Grecia | 45 |
| Interconnettore per il gas Romania-Ungheria | Romania, Ungheria | 30 |
| Espansione della capacità di stoccaggio del gas nello hub ceco | Repubblica ceca | 35 |
| Infrastruttura e impianti per permettere il flusso <i>inverso</i> del gas in caso di interruzione a breve termine dell'approvvigionamento | <i>Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia</i> | 80 |
| <i>Interconnessione Slovacchia-Polonia</i> | <i>Slovacchia</i> | |
| <i>Interconnessione Ungheria-Croazia</i> | <i>Slovacchia, Polonia</i> | 20 |

| | | |
|---|--------------------------|-------------|
| Interconnessione Bulgaria-Romania | Ungheria | 20 |
| | Bulgaria, Romania | 10 |
| Mediterraneo | | |
| Rafforzamento della rete francese del gas sull'asse Africa-Spagna-Francia | Francia | 200 |
| ALSI (Gasdotto Algeria-Italia) | Italia | 120 |
| Interconnessione di gas sull'asse occidentale Tratto Larrau | Spagna | 45 |
| Area del Mare del Nord | | |
| Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito | Belgio | 35 |
| Connessione Francia-Belgio | Francia, Belgio | 200 |
| TOTALE | | 1440 |

2. Interconnettori per l'energia elettrica

| Progetto | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR) |
|--|-----------------------------------|---|
| Interconnessione del Baltico | | |
| Estlink-2 | Estonia, Finlandia | 100 |
| Interconnessione Svezia-Stati baltici e rafforzamento della rete negli Stati baltici | Svezia, Lettonia, Lituania | 175 |
| Europa centrale e sudorientale | | |
| Halle/Saale-Schweinfurt | Germania | 100 |
| Vienna-Győr | Austria, Ungheria | 20 |
| Mediterraneo | | |
| Rafforzamento dell'interconnessione Portogallo-Spagna | Portogallo | 50 |
| | Francia, Spagna | 225 |
| Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta Llogaia) | Italia | 110 |
| Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e | | |

| | | |
|--|----------------------|------------|
| l'Italia continentale (Sorgente-Rizziconi) | | |
| Area del Mare del Nord | | |
| Dispositivo di interconnessione 500 MW Irlanda/Galles (Meath-Deeside) | Irlanda, Regno Unito | 110 |
| Interconnessione per l'energia elettrica Malta- Italia | Malta/Italia | 20 |
| TOTALE | | 910 |

3. Progetti su piccole isole

| | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Iniziative su piccole isole isolate | Cipro | 10 |
| | Malta | 5 |
| TOTALE | | 15 |

B. PROGETTI EOLICI IN MARE

| Progetto | Capacità | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR) |
|---|----------|---|--|
| I) Integrazione nella rete dell'energia eolica in mare | | | |
| 1.1. Baltic ■ - Kriegers Flak I, II, III Sulla base di progetti in fase di sviluppo. I finanziamenti mirano a coprire i costi aggiuntivi per assicurare una soluzione congiunta dell'interconnessione. | 1,5 GW | Danimarca, Svezia, Germania, Polonia | 150 |
| 1.2. Rete del Mare del Nord Sviluppo modulare della rete in mare, dimostrazione di una centrale elettrica in mare virtuale <i>e integrazione nella rete esistente sul continente.</i> | 1 GW | Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Danimarca, Belgio, Francia, Lussemburgo | 165 |
| 2) Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione | | | |
| 2.1 Borkum West II - Bard I - Nordsee | 1,6 GW | Germania ■ | 200 |

| | | | |
|--|---------|-------------|------------|
| <p><i>Ost Global Tech I)</i></p> <p>■ Nuova generazione di turbine <i>multimegawatt (5-7 MW)</i> e di strutture innovative, ubicate lontano dalla costa (fino a 100 km) e in acque più profonde (fino a 40 m).</p> | | | |
| <p>2.2 Parco eolico in mare di Aberdeen (Stazione di prova europea)</p> <p>Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. Sviluppo di strutture e sottostrutture innovative, tra cui ottimizzazione delle capacità di fabbricazione di impianti di produzione di energia eolica in mare. È prevedibile un aumento di dimensioni di 100MW</p> | 0,25 GW | Regno Unito | 40 |
| <p>2.3 Thornton Bank</p> <p>Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Trarre insegnamenti dal progetto Downvind (cofinanziato tramite il PQ6). Estensione delle turbine degli impianti Downvind (dimensioni 5MW) in acque profonde (fino a 30 m) a basso impatto visivo (fino a 30 km)</p> | 90MW | Belgio | 10 |
| <p>TOTALE</p> | | | 565 |

C. PROGETTI DI CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO

| Nome del progetto/ Ubicazione | | Contributo previsto della Comunità (milioni di <i>EUR</i>) | Combu- stibile | Capacità | Tecnica di cattura | Concetto di stoccaggio |
|---|----------------|---|--|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| Huerth | Germania | 180 | Carbone | 450 MW | IGCC | Falda acquifera salina |
| Jaenschwalde | | | Carbone | 500 MW | Oxyfuel | Giacimenti di petrolio/gas |
| Eemshaven | Paesi bassi | 180 | Carbone | 1200 MW | IGCC | Giacimenti di petrolio/gas |
| Rotterdam | | | Carbone | 1080 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |
| Rotterdam | | | Carbone | 800 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |
| Belchatow | Polonia | 180 | Carbone | 858 MW | PC | Falda acquifera salina |
| Compostella <i>(León)</i> | Spagna | 180 | Carbone | 500 MW | Oxyfuel | Falda acquifera salina |
| Kingsnorth | Regno Unito | 180 | Carbone | 800 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |
| Longannet | | | Carbone | 3390 MW | PC | Falda acquifera salina |
| Tilbury | | | Carbone | 1600 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |
| Hatfield (Yorkshire) | | | Carbone | 900 MW | IGCC | Giacimenti di petrolio/gas |
| Porto Tolle | Italia | 100 | Carbone | 660 MW | PC | |
| Progetto di cattura del carbonio industriale | | | | | | |
| Florange | Francia | 50 | Trasporto di CO₂ dall'impianto industriale (impianto siderurgico) al deposito sotterraneo (falda acquifera salina) | | | |
| TOTALE | | | | 1050 | | |

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione sottolinea che l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili sono priorità fondamentali della politica energetica dell'Unione europea, per ragioni sia ambientali che di sicurezza dell'approvvigionamento. Al riguardo, il regolamento contribuirà alla realizzazione di tali priorità dando un sostegno fondamentale ai progetti eolici in mare.

In tale contesto, la Commissione ricorda le varie altre nuove iniziative a sostegno dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, proposte dalla Commissione segnatamente nel suo piano europeo di ripresa, che sono state approvate dal Consiglio europeo del dicembre 2008. Esse comprendono le iniziative indicate in appresso.

Una modifica del regolamento relativo al FESR volta a consentire investimenti fino a 8 miliardi di EUR per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri.

Un partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per "edifici efficienti sul piano energetico", che promuova le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o rinnovati. La dotazione prevista per questa azione è di 1 miliardo di EUR: 500 milioni di EUR dal bilancio del settimo programma quadro della Comunità europea nel periodo 2010-2013 e 500 milioni di EUR dal settore. L'iniziativa CE - BEI per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, che mira a consentire investimenti in progetti per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile in ambiente urbano. La Commissione finanzia un meccanismo di assistenza tecnica nel quadro del programma Energia intelligente - Europa (dotazione annua di 15 milioni di EUR per il 2009). Tale meccanismo, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), faciliterà l'accesso ai prestiti BEI con effetti di incentivo sostanziali.

La creazione da parte di investitori istituzionali dell'Unione europea, guidati dalla BEI, del fondo azionario orientato al mercato denominato Marguerite: fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Tale fondo dovrebbe investire nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici (RTE-E, produzione sostenibile di energia, energia rinnovabile, nuove tecnologie, investimenti nell'efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture ambientali). La Commissione sostiene questa iniziativa. Inoltre la Commissione presenterà, entro novembre 2009, la revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica chiesta dal Consiglio (conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2009) e dal Parlamento (risoluzione del Parlamento P6_TA(2009)0064).

Gli esperti concordano sul fatto che l'efficienza energetica è l'opzione più economica disponibile per la riduzione delle emissioni di gas serra. La Commissione presenterà, entro novembre 2009, un'analisi dettagliata degli ostacoli all'incremento degli investimenti nell'efficienza energetica. In particolare la Commissione esaminerà se siano necessari maggiori incentivi finanziari in forma di prestiti agevolati e/o sovvenzioni, in che modo il bilancio europeo potrebbe essere usato a tal fine e, se del caso, includerà, tra l'altro, fondi aggiuntivi per il finanziamento dell'efficienza energetica nel nuovo strumento per l'infrastruttura e la sicurezza energetica dell'Unione europea, che sarà presentato nel 2010.

Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso e in modo geograficamente equilibrato, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di

progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento."